

DELIBERA 30 DICEMBRE 2025 N. 22

Bilancio di previsione per l'esercizio 2026.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 30 dicembre 2025

- visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367,
- visto il d.p.c.m. 26 maggio 2022, di ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL;
- vista la propria deliberazione 8 luglio 2022, n. 3 con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza il dott. Guglielmo Loy;
- vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e s.m.i.;
- visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2020, n.122, "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" e successive modificazioni;
- visto il Regolamento amministrativo contabile dell'Istituto, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 19 giugno 2024, n. 23;
- visti il decreto del Ministero del lavoro del 27 febbraio 2019 di approvazione della "*Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*"; "*Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione*"; "*Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare*" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";
- vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

- vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* (c.d. legge di bilancio 2021);
- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 *“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*;
- visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- visto il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia”*;
- vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* (c.d. legge di bilancio 2022);
- visto il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”*;
- visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2023, n. 105, con il quale sono stati rivalutati con decorrenza 1° luglio 2023 gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico, di cui alla delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 12 settembre 2023, n. 41;
- visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022 riguardante la revisione dei premi speciali Inail;
- visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*;

- vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* (legge di bilancio 2023);
- visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”*;
- vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* (legge di bilancio 2024);
- visto il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68 riguardante l’approvazione della Determina INAIL n. 73 del 26 marzo 2024 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC);
- visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- visto il decreto del Ministro della salute 5 novembre 2024 (che utilizza un ammontare totale di circa € 4,5 miliardi di risorse dell’Istituto per la realizzazione di iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria);
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione 11 novembre 2024, n. 193 *“Nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite”*;
- vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* (legge di bilancio 2025);
- visto il decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che consente agli Enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale di destinare – per il triennio 2025-2027 – fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari gestiti da SGR Invimit S.p.A.;
- visto il decreto-legge 24 giugno 2025 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, *“Disposizioni urgenti in materia di*

- Università, ricerca, istruzione e salute” che stabilizza per l’anno scolastico e accademico 2025/2026 la misura della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore;
- vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 24 giugno 2025, n. 10, *“Linee di indirizzo. Politiche di bilancio e di investimento”*;
 - visto il decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, relativo all’ampliamento della rete dell’Inail nel settore della riabilitazione, della protesica e della ricerca;
 - vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 5 agosto 2025, n. 12, *“Relazione programmatica 2026-2028”*;
 - vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 5 agosto 2025, n. 13, *“Relazione programmatica 2026-2028 – Missione 4 “Ricerca e Innovazione”: nuovo Programma 3 “Trasferimento scientifico”*;
 - vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 29 ottobre 2025, n. 18, *“Linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2026”*;
 - visto il decreto-legge n. 159/2025 *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”*, approvato dal Senato della Repubblica il 10 dicembre 2025 e dalla Camera dei Deputati definitivamente il 18 dicembre 2025;
 - vista la delibera del Consiglio di amministrazione 19 novembre 2025, n. 184, con la quale viene predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2026;
 - vista la *“Relazione del Collegio dei sindaci sulla proposta di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026”* allegata al verbale n. 46 relativo alla seduta del 1° dicembre 2025, con la quale il Collegio dei Sindaci, sia pure con notevoli osservazioni, esprime parere favorevole ai fini dell’approvazione del suddetto Bilancio di previsione per l’esercizio 2026;
 - vista la nota del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 9 dicembre 2025 prot. n. 229 inviata al Presidente dell’Istituto, nella quale si rammentavano le reiterate indicazioni e osservazioni relative al Bilancio esposte in più sedi, formali e informali, a partire dalle *“Linee guida per la predisposizione del Bilancio di previsione 2026”* approvate con delibera CIV n. 18 del 29/10/2025;
 - vista la nota del Presidente dell’Istituto del 23 dicembre 2025 prot. n. 749, in risposta alla citata nota del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 9 dicembre 2025;

- vista la propria deliberazione 30 dicembre 2025, n. 21 "variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2025" (Provvedimento n. 3);
- esaminate le risultanze contabili di natura finanziaria rappresentate nel bilancio di previsione 2026, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione del 19 novembre 2025, n. 184;
- ravvisato conseguentemente, come per gli anni passati, non è stato assicurato il puntuale rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la predisposizione del bilancio di previsione, in modo da consentire la sua approvazione in via definitiva entro la data del 31 ottobre dell'anno precedente;
- osservato che la data di predisposizione – quest'anno il 19 novembre 2025 – risulta essere ancora troppo a ridosso dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, non consentendo al Consiglio di indirizzo e vigilanza di poter approfondire in maniera più compiuta le implicazioni di quanto riportato nel documento contabile;
- ritenuto che la valutazione della strutturazione del bilancio di previsione 2026 secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di indirizzo e vigilanza è risultata difficile per l'assenza di un documento programmatico pluriennale e annuale contenente gli obiettivi nei quali sono declinati tutti gli indirizzi strategici del Consiglio di indirizzo e vigilanza, che consenta all'Organo di valutare e di esprimersi su conformità e coerenza della pianificazione con i propri indirizzi strategici;
- ravvisato che l'intero progetto del bilancio di previsione 2026, elaborato sulla base delle più recenti stime del quadro macroeconomico relativo al triennio 2026-2028 diffuse dai principali Organismi economici ed Enti di ricerca, disponibili alla data di consolidamento del processo previsionale – tra le quali anche il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2025 – risulta solo parzialmente strutturato secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica 2026-2028, di cui alla delibera 5 agosto 2025, n. 12;
- rilevato che nel complesso, il documento contabile non tiene conto delle novità introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, nonostante la sua piena efficacia giuridica alla data di predisposizione del Bilancio di previsione;
- considerato che non è stata data attuazione alla richiesta del Consiglio di indirizzo e vigilanza di "evidenziare" un apposito Programma di spesa

denominato "Trasferimento scientifico" nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione";

- osservato che in sintesi, il bilancio di previsione 2026 si muove sulle seguenti direttrici:

1. entrate contributive pari a circa € 9.809,0 milioni, che risultano inferiori di € 200,0 milioni (pari al -2,0%) rispetto alle previsioni assestate (€ 10.009,0 milioni);
2. azioni da rivalsa (regresso e surroga) che si attestano complessivamente a € 265,0 milioni, sostanzialmente in linea (ma inferiori per € 4,7 milioni, pari al -1,74%) rispetto alla previsione assestata 2025 di € 269,7 milioni;
3. entrate per i servizi di certificazione, verifica e controllo svolti dalle Unità Operative Territoriali del settore Ricerca unitamente ai compiti di ricerca, formazione, informazione e consulenza alla Pubblica Amministrazione e ai privati in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che – secondo le richieste del Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica 2026-2028 – dovrebbero essere pari al 5% in più di quelle consuntivate nell'esercizio 2024 (dove furono € 24,2 milioni), ma si attestano a circa € 20,3 milioni, di pari importo rispetto a quanto riportato nell'assestamento dell'esercizio 2025;
4. uscite per prestazioni istituzionali di carattere economico, quantificate nel 2026 in € 5.686,5 milioni, sostanzialmente immutate (riduzione di € 0,4 milioni) rispetto ai € 5.686,9 milioni dell'analogo dato assestato 2025;
5. trasferimenti relativi al finanziamento delle imprese che investono in prevenzione e miglioramento della condizione lavorativa (c.d. bandi ISI) per € 600,0 milioni, inferiore alle richieste formulate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica 2026-2028, ma analogo a quello stanziato a partire dal provvedimento n. 3 al bilancio di previsione 2024. Si segnala che a fronte dell'ingente "massa spendibile" formata dai residui passivi iniziali e dallo stanziamento di competenza, la fase di cassa registra previsioni molto inferiori, pari a € 365,3 milioni;
6. spese per le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinate alle figure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, coerenti con le richieste formulate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica per un importo di € 50,0 milioni (come per la previsione assestata 2025), ma sulle quali influiranno, necessariamente, le disposizioni del decreto-legge n. 159/2025, che

- destinano € 35 milioni al trasferimento ai Ministeri per finanziare apposite iniziative;
7. spese per attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese in materia di prevenzione pari a € 13,5 milioni, invariate rispetto al 2025;
 8. spesa destinata al finanziamento dei datori di lavoro per la realizzazione di progetti per il reinserimento e per l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro risulta pari a € 7,0 milioni inferiore a quella di € 8,8 milioni proposta nel bilancio assestato 2025;
 9. spese per l'acquisto di beni e servizi in aumento per circa € 18,3 milioni rispetto all'analogo dato assestato 2025. Così facendo, il totale della categoria ammonta nel bilancio di previsione 2026 a € 606,5 milioni (rispetto a € 588,2 dello scorso esercizio);
 10. spese di natura informatica che arrivano nel 2026 a circa € 438,8 milioni, in aumento di € 33,1 milioni (pari al 8,16%) rispetto al dato assestato 2025;
 11. spese relative all'acquisto di titoli e valori mobiliari previste nell'importo di € 470,0 milioni, (di cui € 438,0 milioni per il riacquisto dei titoli in scadenza nel 2026 – che figurano, pertanto, tra le entrate – con l'ipotesi di ulteriori € 32,0 milioni per l'eventuale sovrapprezzo di acquisto dei citati titoli);
 12. spese di investimenti diretti in edilizia sanitaria per € 500 milioni (in riduzione del 50% rispetto all'analogo importo inserito nel bilancio assestato 2025);
 13. spese per investimenti mediante acquisizione di attività finanziarie in fondi di investimento Invimit, per € 720,0 milioni (rispetto ai € 580 milioni del 2025).
- esaminata la struttura della Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e rilevata, ancora una volta, la mancanza di una esplicita correlazione tra le risorse finanziarie stanziare nelle voci di bilancio e la realizzazione degli indirizzi strategici inseriti nella Relazione programmatica;
 - evidenziato, dal punto di vista strettamente contabile, ancora una volta che l'avanzo finanziario pari a circa € 1.182,5 milioni, quello economico di circa € 1.502,1 milioni e le disponibilità liquide presunte alla data del 31 dicembre 2026 per € 46.107,0 milioni, per dimensioni e continuità nel tempo, richiamano l'esigenza di rimarcare il mancato assolvimento delle alte finalità istituzionali di cui l'Inail è garante, in quanto la crescita del gettito contributivo, il mancato impiego di tutte le risorse disponibili per gli

- investimenti in prevenzione, l'inadeguato contrasto del fenomeno infortunistico, la non sempre piena emersione delle malattie professionali o il loro mancato riconoscimento e la riduzione del numero delle prestazioni, generano un divario tra entrate e uscite ormai non più sostenibile, divario che rende ancora più urgente intraprendere iniziative da parte degli Organi tese a rafforzare ed estendere in maniera significativa il sistema di tutela degli assicurati e infortunati/tecnopatici come più volte richiesto e motivato dal Consiglio sul danno biologico, le franchigie, gli indennizzi e le rendite;
- ritenuto che il Bilancio di previsione dell'Inail per il 2026 non tiene conto dei numerosi indirizzi formulati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto – evidenziati anche nella citata lettera del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza in data 9 dicembre 2025 al Presidente dell'Inail -, con particolare riferimento a:
 - a) predisposizione del bilancio attuariale ed allegazione, in termini sintetici, allo stato patrimoniale, obbligatorio per legge (art. artt. 87 e 88 del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97). La Corte dei conti (delibera 5 giugno 2025, n. 70) ha rilevato criticamente la mancata predisposizione del bilancio tecnico attuariale. La stessa criticità è stata formalmente sottolineata dal Collegio dei sindaci dell'Istituto nel verbale n. 46 del 1° dicembre 2025. Il Legislatore ha espressamente previsto (art. 1, c. 128 della legge 27 dicembre 2013 n. 147) che *"A decorrere dall'anno 2016, l'Inail effettua una verifica della sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*, ma nemmeno a tale disposizione è mai stata data attuazione. Il bilancio attuariale è fondamentale per valutare, ad esempio, la sostenibilità della revisione tariffaria (l'ultima è del 2019), la sostenibilità della rivisitazione dei coefficienti di capitalizzazione (modificati nel 2024 con delibera del Cda dell'11 novembre 2024) o la sostenibilità della modifica dell'oscillazione del tasso di tariffa (adottato dal legislatore nel DL n. 159/2025). Così come è un dato essenziale per valutare la sostenibilità del sistema a parziale capitalizzazione sul versante degli investimenti a copertura delle riserve tecniche. Ma la elaborazione del bilancio attuariale addirittura non è prevista nemmeno nel regolamento di contabilità dell'Istituto (aggiornato nel 2024), come segnala la Corte dei conti nella Relazione n. 70/2025, sopra richiamata. In assenza di tale documento, non è possibile formulare alcuna considerazione sui passaggi e gli atti fondamentali della gestione dell'Istituto. Senza di esso, quindi, non è possibile garantire la sostenibilità degli impegni dell'Istituto,

l'adeguatezza del prelievo per premi, la sostenibilità degli impegni verso gli assicurati nel medio e lungo periodo. Per questi motivi, si ritiene opportuno rinviare al CdA dell'Istituto lo schema di bilancio di previsione per il 2026 perché adotti previamente il bilancio attuariale, ne fornisca tempestivamente copia al Consiglio di indirizzo e vigilanza e ne alleggi gli elementi essenziali allo stato patrimoniale, come richiesto dalla legge, garantendo una rappresentazione prospettica strutturata degli equilibri oltre l'orizzonte annuale/triennale;

- b) per gli investimenti in forma indiretta, formalizzazione, nei Regolamenti di gestione che disciplinano le modalità di funzionamento e la Governance dei Fondi, dell'interesse minimo netto dovuto all'Istituto pari, almeno, a quello minimo garantito del 4% nel Regolamento di investimento e disinvestimento con riferimento agli investimenti in forma diretta, con superamento dell'improprio concetto di rendimento obiettivo o target. Nella lettera di risposta del Presidente dell'Istituto in data 23 dicembre 2025 si evidenzia che il rendimento effettivo *"può rilevarsi correttamente soltanto nel medio-lungo periodo"*. L'assunta impossibilità di predeterminare una redditività garantita pone l'Istituto nella impossibilità di garantire con criteri prudenziali la copertura delle riserve tecniche, la cui adeguatezza si fonda proprio sul rendimento degli investimenti. L'INAIL è un soggetto pubblico che investe in coerenza con i vincoli istituzionali: non fissare un rendimento certo, minimo, *ex ante*, pone il rischio di rendimento nullo o negativo (come si è realmente verificato per alcuni investimenti di INVIMIT SPA) integralmente in capo all'Istituto, incoerentemente con la necessaria prudenza pubblica, soprattutto perché le risorse sono destinate a coprire obbligazioni assicurative di lungo periodo. La mancanza di una garanzia minima rende non misurabile *ex ante* il rapporto rischio/rendimento e indebolisce la valutazione attuariale delle riserve. Unitamente all'assenza di un bilancio attuariale, mancano una soglia di accettabilità del rischio, un sistema compensativo *ex ante* ed un quadro attuariale complessivo. In più, l'assenza della garanzia formale che il risultato economico degli investimenti relativi alle risorse versate dall'Inail ai Fondi non sia influenzato dal rendimento di altri investimenti (anche complessivi del Fondo) mette ancor più in crisi la valutazione della sostenibilità, in violazione del principio di prudenza e attendibilità del bilancio. L'assenza della garanzia di una redditività minima – aggravata dall'assenza di un bilancio tecnico-attuariale – pone in crisi la valutazione della sostenibilità degli impegni futuri dell'Istituto, e non pone in condizione il Consiglio di indirizzo e vigilanza di svolgere la propria attività, soprattutto sul

versante della vigilanza. Per quanto sopra si ritiene non congruo, sovradimensionato e non coerente al principio della prudenza sopra descritto l'importo previsto dallo schema di Bilancio 2026 e della programmazione pluriennale degli investimenti in esso previsto;

- c) verifica della coerenza della deliberazione del Consiglio di amministrazione 11 novembre 2024, n. 193 – che ha impropriamente abbattuto il tasso di capitalizzazione delle rendite dal 2,5% all'1,5% - con la redditività minima garantita, fortemente spinta dalla mole degli investimenti immobiliari sollecitati all'Istituto, in vista della sua revisione incrementale. Il Collegio dei sindaci ha evidenziato che degli effetti della delibera richiamata non vi è traccia nel bilancio di previsione per il 2026, così come non vi è stata per il bilancio di previsione per il 2025, nonostante la delibera n. 193/2024 avesse esplicitamente evidenziato che *“l'applicazione del nuovo tasso tecnico comporterà ragionevolmente un disavanzo economico soltanto nel primo esercizio di adozione, con riflessi sul risultato patrimoniale che dovrebbe comunque rimanere di segno positivo”*. La Corte dei conti, nella Relazione n. 70/2025, sottolinea che anche la revisione del tasso di capitalizzazione delle rendite è stata adottata senza che fosse stato presentato alcun bilancio attuariale (con evidente incoerenza nella previsione degli effetti della delibera e della sostenibilità nel medio e lungo periodo e con il rischio di adottare decisioni irreversibili basate su saldi di breve periodo). Tali considerazioni possono essere contenute nella Relazione al Bilancio di previsione per il 2026;
- d) rilevato, inoltre, che nel Bilancio di previsione per il 2026 si afferma espressamente di non considerare gli effetti finanziari connessi all'intervento normativo adottato con il Decreto-legge n. 159/2025. Ad avviso del CIV va ribadita la necessità di recepire gli effetti dello stesso decreto legge. Oltre a stigmatizzare tale mancata considerazione (la norma era in vigore al momento della presentazione del bilancio di previsione), il Consiglio di indirizzo e vigilanza aveva inutilmente chiesto agli Organi di gestione dell'Istituto l'analisi dei potenziali effetti sul bilancio dell'Istituto derivanti dalla attuazione delle numerose disposizioni che tale Decreto pone a carico dell'Istituto stesso. Si ritiene che tale analisi sia imprescindibile per valutare gli effetti del recente provvedimento sul Bilancio di previsione 2026, anche in una logica di sostenibilità. Tale analisi potrà essere contenuta nella Relazione al bilancio ovvero nel medesimo documento contabile che si propone di rinviare al CdA, se lo stesso documento recepirà gli effetti del

provvedimento normativo richiamato. Ovviamente, il Consiglio di indirizzo e vigilanza considera gli interventi contenuti nel DL 159/2025 aggiuntivi a quelli correnti, e quindi da finanziarsi attraverso il ricorso a tutte le risorse dell'Istituto non vincolate alla copertura delle riserve tecniche, con particolare riferimento all'avanzo finanziario e di gestione, in parte depositato nella Tesoreria dello Stato.

- esaminata la delibera del Consiglio di amministrazione 19 novembre 2025, n. 184, "Bilancio di previsione per l'esercizio 2026";
- visto l'allegato n. 1 al verbale n. 46 relativo alla seduta del 1° dicembre 2025, riguardante la "Relazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2026", con il quale il Collegio dei sindaci ha formulato numerose osservazioni, pur esprimendo parere favorevole ai fini dell'approvazione del suddetto bilancio di previsione *"effettuate le prescritte verifiche in merito all'attendibilità delle poste di bilancio e considerato il consistente avanzo di competenza"*;
- vista la Determinazione della Corte dei conti del 5 giugno 2025, n. 70 e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il 2023;
- considerate le parziali e non esaustive risposte alla lettera del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 9 dicembre 2025 prot. 229, contenute nella nota del Presidente dell'Inail del 23 dicembre 2025 prot. 749,

DELIBERA

- di restituire al Consiglio di amministrazione dell'Inail lo schema di bilancio di previsione predisposto con deliberazione 19 novembre 2025, n. 184 affinché venga riformulato in tempi brevi anche nel rispetto degli indirizzi del Consiglio di indirizzo e vigilanza sopra riportati alle lettere a), b), c), d).

IL SEGRETARIO
f.to Stefania DI PIETRO

IL PRESIDENTE
f.to Guglielmo LOY